



interpretazioni

### RIVOLTE E RIVOLUZIONI Gli ordinamenti giuridici dello stato e dell'antistato. Sulla differenza fra strutture e sovrastrutture

Renato Federici

Editoriale Scientifica, 2019, 16 euro


Come nel precedente *Guerra o diritto*, in questo volume l'autore, con un approccio anticonformista e un metodo interdisciplinare, contrappone alla concezione marxiana dell'ordinamento giuridico come mera 'sovrastruttura' la centralità del diritto. Il presupposto della sopravvivenza di ogni forma di società, «essendo la sua funzione fondamentale quella di prevenire e risolvere i conflitti», come la storia moderna e contemporanea confermano.

La dialettica fra i soggetti protagonisti di rivolte e rivoluzioni (nonché delle controrivoluzioni), viene affrontata in maniera diacronica, riandando alle radici del diritto, dei sistemi giuridici e delle istituzioni, a partire dalla nascita e dall'evoluzione della sovranità, coi Comuni, la Chiesa e l'Impero, fino all'attuale valorizzazione nei parlamenti.

La prima parte, che nonostante

la complessità dei problemi si distingue per la sua fruibilità (grazie anche all'indice analitico dei testi e degli autori), partendo dalla netta distinzione fra 'rivolta' e 'rivoluzione', pone le basi teoriche e metodologiche del discorso sull'esempio illuminante della Rivoluzione Francese; la seconda, invece, affronta il tema del «sogno» e del «tramonto» dell'idea comunista e «dei suoi ordinamenti giuridici», sull'esempio dell'Unione sovietica.

L'approccio al tema del «sogno comunista» delineato dal *Manifesto* di Marx ed Engels, è decisamente



provocatorio: il partito comunista, di cui si celebra la nascita, è il nuovo ordine non solo istituzionale ma anche normativo che si contrappone efficacemente alla borghesia, al suo stato e ai suoi ordinamenti. Il partito comunista – secondo F. – è, infatti, un «vero e proprio ordinamento giuridico sovrano a carattere internazionale».

Per dare contenuti a questa originale interpretazione, l'autore si serve di una serie di citazioni del *Manifesto* da cui risulta evidente che «il diritto non è altro che lo strumento delle classi dominanti mentre la rivoluzione è il mezzo utilizzato dalle classi subalterne per conquistare il potere e sostituirsi alle precedenti».

Concludendo, però, con la constatazione che la storia dell'Unione sovietica – descritta dagli esordi al tramonto (fino a Gorbaciov e Putin) – non ha mancato di confermare che l'abbattimento dello stato borghese e liberale non poteva certo implicare la demolizione «dell'architettura giuridica». *Ubi societas ibi ius*, la celebre teoria di Santi Romano e il suo reciproco *Ubi ius ibi societas*, sono per F. la sintesi del processo circolare fra organizzazione e norma, nel senso che l'organizzazione crea la norma nuova e la norma a sua volta definisce l'organizzazione. Tematica che F. riprende in un'Appendice in cui la pluralità degli ordinamenti giuridici viene rivisitata attraverso i fondamentali contributi di Francesco Calasso e Riccardo Orestano, tema che nell'era della globalizzazione e degli ordinamenti giuridici statali e continentali (come l'Ue), ha trovato un ampio campo di conflitti e interpretazioni.

Il libro è costellato di excursus e d'inserti, (come quello dedicato a Gramsci e a Croce) o come l'accesso dibattito fra ironico e sarcastico, in Assemblea Costituente, fra Togliatti e Croce (cui presero parte fra gli altri Nitti, Marchesi e La Pira) circa il rapporto fra marxismo e religione. Un dibattito che, a dispetto dei toni talora accesi e di posizioni apparentemente inconciliabili (in corrispondenza con il nuovo clima interna-

zionale), si tradusse in un risultato ottimale: la nostra Costituzione.

CARLO AMIRANTE DARIO CATENA

dottrine

### CRITICA DELLA TEOLOGIA POLITICA. Voci ebraiche su Carl Schmitt Walter Benjamin, Hans Kelsen, Karl Löwith, Leo Strauss, Jacob Taubes G. Fazio, F. Lijoi (a cura di)

Quodlibet, 2019, 20,90 euro

Il readings ha il pregio di considerare la filosofia politica di Carl Schmitt attraverso lo sguardo critico di cinque grandi pensatori del Novecento: Walter Benjamin, Hans Kelsen, Karl Löwith, Leo Strauss e Jacob Taubes. Spesso (e ambigualmente) la cultura politica e giuridica italiana ha prestato credito alla «lezione» di Schmitt, il giurista nazionalsocialista sciaguratamente noto per la teoria dello stato di eccezione, formulata ai tempi della Repubblica di Weimar (1919-1933) secondo la quale in situazioni di emergenza «sovrano è colui che decide dello stato di eccezione». Per Schmitt, condizioni sociali e politiche eccezionali giustificano la sospensione dell'ordinamento giuridico e dei diritti fondamentali e la consegna dei pieni poteri nelle mani di un solo

uomo. In questo senso la dottrina di Schmitt fu «zeitkonform» e legittimò l'ascesa al potere di Hitler. La migliore dottrina austriaca e tedesca non si spiega la fortuna di Schmitt in Italia. Per il giurista tedesco colto, Schmitt fu a lungo un servile uomo del regime e con la sua scrittura accattivante e retorica riuscì a dare parvenza scientifica a precisi intenti ideologici, via via sempre più prosimi a quelli del nazionalsocialismo. A fronte delle tante traduzioni di Schmitt che affollano le librerie italiane e dei troppi saggi sulla filosofia schmittiana, considerata innocente o

tedesca, proseguendo sulla fertile via indicata già alla metà degli anni Ottanta dal giurista italiano Carlo Amirante nella prefazione alla traduzione italiana di «L'Europa e il fascismo» di Hermann Heller (Giuffrè, 1987). Amirante aveva così segnalato la necessità di superare la semplicistica contrapposizione Schmitt/Kelsen per scoprire la varietà della cultura giuridica tedesca ai tempi di Weimar. È in questa prospettiva che va la felice scelta degli autori di aprire la miscelanza con le critiche di Benjamin a Carl Schmitt e alle deformazioni storiografiche



che questi poneva a fondamento delle sue teorie. Benjamin è infatti da considerarsi un anti-Schmitt. A Schmitt, per cui tutti i concetti politici sono «concetti teologici secolarizzati», Benjamin ribatteva che nessun potere umano può imitare l'onnipotenza divina, perché, se soggesse un potere umano dotato di

onnipotenza (i «pieni poteri»), non avremmo un «concetto teologico secolarizzato», piuttosto un potere demoniaco. Nessuno meglio di Benjamin comprese il volto demoniaco della dottrina schmittiana dello stato di eccezione, la cui eco risuona ancora oggi nel tempo oscuro e pericoloso dell'emergenza.

ANTONIO MERLINO

